

ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO

CREDITI IN PREDEDUZIONE

Gradi di privilegio	Natura Articolo	Descrizione - Giurisprudenza e Osservazioni
	Prededuz.	<p>Crediti per spese e debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se autorizzato, o nel corso di altra precedente procedura in consecuzione. Crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. La sentenza n. 18922/14 della sesta sez. civile della Corte suprema di Cassazione del 24.6.2014 depositata il 9 settembre 2014 ha riconosciuto come credito prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. il compenso spettante al professionista che ha assistito il debitore nella presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.</p> <p>Crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche, intermediari finanziari e soci alle condizioni previste dall'art. 182 quater L.F.; crediti spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all'art. 161, c. 3° e 182 bis, 1° c.</p> <p>L'art. 11, comma 3-quater, della legge 21 febbraio 2014, in vigore dal 22 febbraio successivo, di conversione del DL 23/12/2013, n. 145, ha stabilito che "... i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma". Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica, sopraindicata, dell'art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.</p>

PRIVILEGI SUI BENI MOBILI

Gradi di privilegio	Natura Articolo	Descrizione - Giurisprudenza e Osservazioni
Preferenze 1 Mob.	Speciale 2755 c.c.	<p>Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse dei creditori: spese che vengono affrontate da chi ha veste di creditore e siano idonee, almeno potenzialmente, ad avvantaggiare gli altri creditori.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Spese sostenute dal pignoramento in poi, purché esso sia positivo e limitatamente al primo creditore procedente. - Credito degli ausiliari del Giudice (consulenti tecnici, Credito del custode, esperti, notai, ecc. di cui si occupano gli art. 61 al 63 c.p.c.) per i compensi liquidati dal Giudice, ai sensi dell'art. 53 disp. Att. C.p.c., a carico del debitore esecutato. Le prestazioni dovranno comunque riguardare l'espropriazione o gli atti conservativi compiuti dal creditore procedente. - Credito di chi ha riparato o migliorato un bene pignorato in esecuzione di contratto d'appalto. - Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. - Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.), in quanto il suo risultato immediato è l'acquisizione del bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante, ma di tutti gli altri creditori i quali vedono così ricostituita l'integrale garanzia delle loro ragioni creditorie. - Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). - Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) essendo questo il mezzo cautelare per eccellenza. - Spese per l'espropriazione, ossia quelle concernenti il pignoramento, i successivi atti che tendono alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore, i giudizi incidentali del processo esecutivo. In ordine a questi ultimi occorre distinguere a seconda che vengano opposte dal debitore eccezioni di carattere reale o personale. Nel primo caso, trattandosi di eccezioni che possono essere sollevate nei riguardi di qualunque creditore esecutante (es. viene contestata dal debitore la proprietà o l'impignorabilità dei beni), le relative spese sopportate dal precedente per respingere dette eccezioni devono essere considerate "di giustizia" nell'interesse comune e, in quanto tali, assistite dal privilegio in esame. Nel caso di eccezioni di carattere personale non può invece parlarsi di spese di giustizia nell'interesse comune. Ciò accade: a) ove l'eccezione investa esclusivamente la pretesa del creditore (ad es. viene contestata la sua qualità di avente diritto), b) ovvero allo stesso creditore vengano mosse eccezioni da parte dei creditori concorrenti (ad es. contestazioni fra creditori in ordine al grado di privilegio vantato) <p>SONO ESCLUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per il decreto ingiuntivo e per il precetto. - Spese di intervento in un procedimento esecutivo in corso, le quali ai sensi dell'art. 2749 c.c. prendono lo stato di privilegio del credito generale. - Credito per compenso e le spese sostenute dal Commissario che su incarico del Giudice dell'esecuzione abbia eseguito la vendita dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione di fallimento. - Spese del giudizio di cognizione che non hanno natura privilegiata. - Spese del sequestro giudiziario (art. 670 c.c.), poiché esso, riflettendo la proprietà e il possesso del bene controverso, non ha alcun riferimento con l'espropriazione del bene del debitore. - Spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili, per le quali opera il privilegio di cui all'art. 2756 c.c. - Spese per il giudizio promosso da un creditore di simulazione
--	---

		<p>della vendita di un bene da parte del debitore, in quanto tale giudizio non può essere qualificato un atto conservativo in senso proprio e quindi rientrante fra i procedimenti cautelari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per l'espropriazione ove il pignoramento abbia perso efficacia (trascorsi 90 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita). <p>SONO ESCLUSE E DA CONSIDERARE IN CHIROGRAFO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per la richiesta di fallimento. - Spese sostenute dal creditore per resistere all'eventuale giudizio di opposizione al fallimento.
<p>2 Mob.</p>	<p>Speciale 2781 c.c. e 2777 c.c. Ult. Com.</p>	<p>Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno.</p> <p>Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.</p> <p>Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono un privilegio genericamente preferito ad ogni altro, fra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) imposte ipotecarie (art. 12 L.25/6/43 n.540); b) imposte ipotecarie (art. 8 D. Lgs. 31/10/90 n. 347) c) crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 D.L. 1/10/47 n. 1075 e art. 9 D. L. 1/11/44 n. 367) d) crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 L. 18/4/50 n. 258) e) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici (art. 4 L. 28/2/83 n. 53) f) credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli (art. 50 R.D. 8/10/31 n.1604) g) privilegi marittimi ed aeronautici di cui al codice della navigazione Legge 5/7/28 n. 1816 h) finanziamenti I.M.I (L. 18/12/1961 n. 1473) <p>Tale collocazione è stata regolamentata dalla sentenza della Cassazione del 16/6/82 n. 3669</p> <p>L'art. 2748 comma 1 c.c. stabilisce che "se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale su beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio".</p> <p>I casi in cui la legge dispone diversamente sono rappresentati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalle spese di giustizia di cui agli art. 2755, b) dai privilegi speciali, di cui agli art. 2756, 2757, 2759, 2760 e 2764, ove il creditore, al quale sono accordati, ignori in buona fede, al momento del loro sorgere, l'esistenza del credito pignoratizio, c) dai privilegi sulle cose caricate, di cui all'art. 561 u.c., Cod. Navig., ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - crediti per le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e per le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; - crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; - crediti per le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307 Nav.

		<p>d) dal privilegio concernente i crediti per finanziamenti alle industrie, di cui all'art. 5 D.L. 1/10/47, N°1075 annotati negli appositi registri previsti dalla legge in data antecedente alla costituzione di privilegi, pegni o ipoteche (sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra). Tale privilegio dovrà essere annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del C.C. presso il Tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni. Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui sono situati i beni. Le suddette annotazioni e pubblicazioni saranno effettuate anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunci legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo. Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data delle formalità suddette..</p> <p>L'art. 2781 c.c. contempla il caso di concorso tra un credito assistito da pegno (A) e più crediti speciali, dei quali ultimi uno abbia un grado di prelazione superiore a quello garantito da pegno (es. albergatore ex. Art. 2760 c.c. (B)) e l'altro, invece, sia nell'ordine dei privilegi anteriore al primo (lo Stato per tributi indiretti ex. Art. 2758 (C) ma che dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno. Il codice si è determinato a dare al privilegio che gode di un grado di prelazione superiore al pegno (B) anche la preferenza sull'altro privilegio (C) che, stando all'art. 2778 c.c. avrebbe dovuto essere collocato in un grado superiore.</p> <p>Il codice vigente non disciplina il caso in cui concorrano col pegno privilegi speciali a questo anteposti e privilegi generali anteposti, a loro volta, a privilegi speciali, come accade nelle ipotesi previste dai nn. 1 e 8 dell'art. 2778.</p> <p>Nel silenzio della legge vi è contrasto in dottrina tra chi propende per il criterio del concorso proporzionale tra le cause di prelazione e quello indicato dall'art. 2781 c.c. per il caso di cui sopra.</p>
<p>3 Mob.</p>	<p>Speciale 2784 c.c.</p>	<p>Crediti garantiti da pegno. Il pegno è costituito a garanzia della obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche art. 2748 c.c. (se la legge non dispone diversamente il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio).</p>

		<p>L'art. 2748 c.c. prevede, salvo che la legge non disponga diversamente, la prevalenza del pegno sul privilegio speciale. La prevalenza del pegno sui crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. è sancita dalla Cassazione Sez. I con le sentenze: 17/2/96 n°1238, 27/3/79 n° 1768 e 16/6/82 n°3669. Lo stesso art. 2777 comma 1 c.c., stabilisce che “i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio e ipotecario”, disposizione questa che non viene riportata per i crediti di lavoro.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il credito pignoratizio risultante da atto scritto con data certa, - gli interessi al tasso convenzionale, per l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento (art. 2788 c.c.) e al tasso invece legale per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e fino alla data della vendita del bene., - le spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione al passivo. <p>Esclude:</p> <p>crediti per le spese incontrate dal creditore nel giudizio di cognizione per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto.</p>
<p>4 Mob.</p>	<p>Speciale Art. 548 e 552 Cod. Navigazione. Cassazione Civile 5782/1984</p>	<p>Privilegi in materia di navigazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - I privilegi marittimi ed i privilegi civili non costituiscono categorie incomunicabili ed incompatibili: al contrario possono assistere uno stesso credito e gravare sugli stessi beni. Nell'ipotesi di concorso di privilegi marittimi e civili, la disciplina è data dal temperamento dell'art. 2777 c.c. con l'art. 548 c.nav., con la prevalenza di questa seconda norma, antepoendo i privilegi marittimi a quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. (art. 548 c. nav.: I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale). - Crediti per spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, per i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e per gli altri diritti e le tasse della medesima specie, per le spese di pilotaggio e per le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro di comandante e degli altri componenti dell'equipaggio (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio, per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti per le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie

		<p>comuni (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti per le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio); - Crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio (sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio).
	<p>Art. 565 Cod.Navig. Art. 1023 Cod.Navig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Crediti ipotecari sulla nave; - Crediti per le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione, per i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie, per le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio, per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza ed assistenza sociale per il personale di volo (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti per le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio). - Crediti per le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria, per le indennità per l'urto di aeromobile previsto nell'articolo 974, per le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle

		<p>pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali dal comandante anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio (sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029 e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio).
	Art. 1024 Cod. Navigazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Crediti per le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione (sulle cose caricate sull'aeromobile); - Crediti per i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna; - Crediti per le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio; - Crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; - Crediti ipotecari sull'aeromobile.
5 Mob.	Generale 2751 bis n. 1 c.c.	<p>Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati nei limiti della prescrizione e crediti degli stessi lavoratori per risarcimento del danno conseguente al mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile e crediti per tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. - Retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoratori a domicilio per servizi di carattere domestico e gli atleti professionisti, agli amministratori dipendenti, anche di società di persone, purché controllati da altri soci e dagli altri amministratori se agiscono sotto controllo del consiglio di amministrazione a qualunque periodo risalgono. - Somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente indennità se continuative. - Compenso per straordinari, lavoro notturno o festivi, per periodo di riposo non goduto, per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare. - Indennità sostitutiva delle ferie (Cass. 13/10/71 n° 2878). - Rimborsi spese fisse o forfetarie (parte) (Cass. 22/12/76 n° 4715). - Mancato preavviso. - Indennità di trasferimento (Cass. 10/03/78 n° 1525). - Indennità residenza (Cass. 5/7/77 n° 2939). - Indennità di cassa. - Indennità di rappresentanza (Cass. 16/10/70 n° 2056). - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva di preavviso

		<ul style="list-style-type: none"> - Prestazioni in natura - Cassa integrazione guadagni quando il fallito non l'abbia pagata e l'abbia compensata con i contributi - Credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/83 n° 326). - Spetta in generale ogni somma, anche stabilita avanti ad autorità giudiziaria, che sia connessa o discenda direttamente dal contratto di lavoro. <p>I crediti delle Casse Edili hanno natura privilegiata ex art. 2751 bis n.1 se relativi ad "accantonamenti"; mentre hanno natura chirografaria se relativi a "contributi" (Cassazione 11/12/2006 n. 26324).</p> <p>Si evidenzia che i recenti orientamenti giurisprudenziali sono tesi alla più ampia estensione del privilegio in esame, travalicando la tutela strettamente retributiva e ricomprendendo i crediti risarcitori, compresi quelli per danno biologico e morale.</p> <p>Interesse SI: in privilegio, al tasso legale, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p> <p>Rivalutazione SI: fino alla data di esecutività dello stato passivo.</p> <p>La cassazione a sez. unite con la sentenza n. 38 del 2001 ha stabilito che gli interessi devono essere calcolati sul capitale originario per il primo anno e, per gli anni successivi, sul capitale rivalutato anno per anno.</p> <p>SONO ESCLUSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborsi a piè di lista - I compensi erogati per spirito di liberalità ed una tantum - Il corrispettivo per il patto di non concorrenza - Credito dei sindacati (Trib. TO 18/12/85 – Appello BO 18/3/86 – Trib. GE 6/2/89) in senso contrario Trib. BO 24/5/86. - Credito dei lavoratori per diritti aventi carattere retributivo (oltre 5 anni) successivi alla cessazione del rapporto. - Credito dei lavoratori per retribuzioni non periodiche (oltre 10 anni) - Cassa integrazione guadagni quando è pagata l'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 28/5/92 n° 6806). - Credito per indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende industriali. - Risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dall'art. 2087 c.c. - Assegni familiari <p>In caso di fallimento spetta il diritto di surroga dell'INPS in base alla legge l. 297 del 29/5/82 per anticipazioni di T.F.R. e in base alla legge del 27/1/92 n. 80 anche alle ultime tre mensilità (verificare quanto previsto dall'art. 115, 2° c., L.F).</p> <p>Sono altresì esclusi dal diritto di surroga del creditore particolare del dipendente concesso solo nei limiti di 1/5 dei creditori di lavoro.</p> <p>Si ricorda che i crediti da lavoro dipendente sono soggetti a prescrizione "breve"- Artt. 2935, 2955, 2956 c.c.</p>
6 Mob.	Generale 2751 bis n. 2 c.c.	Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione ancorché anteriore al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale.

	<p>Presupposto del privilegio è l'esistenza di un contratto d'opera avente per oggetto una prestazione intellettuale.</p> <p>La definizione tratta dal c.c. caratterizza l'obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi, da parte del prestatore, il rischio relativo al risultato dell'attività eseguita. Dunque caratteristica indefettibile del contratto d'opera intellettuale, quale specie del contratto d'opera, è il carattere intellettuale della prestazione, e quindi l'impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all'uso di eventuale energia manuale.</p> <p>Nei limiti della prescrizione art. 2956 c.c. (3 anni) dal termine della prestazione o da interruzione successiva.</p> <p>Per le parcelle il biennio decorre dall'ultima prestazione. Con sentenza n. 2446 del 20 febbraio 2012, la sesta sezione della corte di Cassazione ha precisato che la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio. Con l'occasione, il Supremo collegio ha, altresì, precisato che non è il complessivo rapporto professionale tra professionista e cliente che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso.</p> <p>Quanto al credito del professionista è chiaro (Cassazione 569/1999 e 1740/2014) che il parametro temporale va riferito all'ultimo biennio di rapporto e non in modo più penalizzante, all'ultimo biennio ante data di dichiarazione di fallimento (o data del pignoramento).</p> <p>La legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1 gennaio 2018, ha introdotto una rilevante novità di grande interesse per tutti i professionisti in relazione ai crediti professionali da azionare in una procedura concorsuale.</p> <p>Il comma 474 dell'art. 1 della citata legge stabilisce quanto segue: All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: "<i>le retribuzioni dei professionisti</i>" sono inserite le seguenti: "<i>, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto</i>".</p> <p>Viene, in sostanza, esteso a tutti i professionisti - ma più corretto sarebbe dire a tutti i prestatori d'opera che godono del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.- il trattamento riservato ai dottori commercialisti, quanto al contributo alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza, dall'art. 11 della legge 29/01/1986 n. 21.</p> <p>Novità assoluta, e di grandissimo rilievo, è l'attribuzione del privilegio generale professionale al credito per rivalsa Iva del professionista. Pertanto tutte le problematiche esistenti sono ora superate perché quando il curatore pagherà il credito per prestazioni dovrà contestualmente pagare anche quello per rivalsa Iva, indipendentemente dall'esistenza del bene gravato, visto che il legislatore ha mutato il privilegio speciale (ex art. 2858, comma 2, c.c.) in generale, facendolo assurgere al livello di quello professionale.</p> <p>Il privilegio spetta altresì</p> <ul style="list-style-type: none"> - sindaci-spedizioniere doganale- c.t.u.- - cassa di previdenza di tutti i professionisti e non solo dei soli dottori e ragionieri commercialisti perché espressamente previsto dall'art. 11 L. 21/1986.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Co.co.pro., diritti d'autore, ecc.; sull'argomento è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale (29/1/1998 n°1) che ha esteso il privilegio al credito dei prestatori d'opera non intellettuale apportando sostanziali modifiche a quanto prima consolidato. - iva di rivalsa su tutte le prestazioni professionali. SONO ESCLUSI E QUINDI IN CHIROGRAFO: - componenti il consiglio di amministrazione (purché non dipendenti). - amministratori di società - mediatori - studio associato e società di revisione - spese anticipate - spese liquidazione parcella - spese a piè di lista (art. 1754 c.c.). - crediti per diritti d'autore - liquidatore di società - arbitro - prestazioni eseguite da società di persone - prestazioni d'opera svolte da soggetti organizzati in forma societaria <p>Si precisa infine che le prestazioni svolte da associazioni di professionisti iscritti ad albi non sono generalmente riconosciute in privilegio; infatti una parte rilevante della giurisprudenza di merito, consolidatasi nel corso del tempo, ha sostenuto che il privilegio non spetta al singolo professionista dello studio associato, escludendo la compatibilità del privilegio professionale con l'esercizio dell'attività in forma associata (Trib. Di Milano 12 aprile e 31 maggio 2007), poiché ritenuto non idoneo a trasferire le caratteristiche del rapporto di prestazione d'opera tutelato dalla disciplina civilistica. La giurisprudenza di legittimità, Cassazione N. 18455/2011, ha chiarito che non deve essere escluso a priori il riconoscimento del privilegio del credito vantato dallo studio associato, in quanto potrebbe essere giustificato dalla provenienza dello stesso da un'operazione di acquisizione del credito in origine maturato dal singolo professionista, per effetto del personale svolgimento della prestazione.</p> <p>Con Sentenza n. 17207 dell'11 luglio 2013 la Cassazione civile Sez.1 ha sancito che "La proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento, una mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio e, in simile evenienza, non può precludere di per sé il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. La stretta correlazione posta dal disposto dell'art. 2751 bis n. 2 c. tra privilegio e la causa del credito consente di valorizzare l'interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare l'interpretazione della voluta legis, estendendone l'applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base di un percorso esegetico ritenuto in giurisprudenza ammissibile". <i>La Cassazione civile, sez. I, del 31.3.2016, n. 6285</i> prevede che la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dello studio associato faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che l'istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via</p>
--	--

		<p>esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.</p> <p>Con risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di piano di riparto con il quale si disponga il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'IVA relativa.</p>
6 Mob.	Generale 2751 bis n. 3 c.c.	<p>Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>Titolare del privilegio risulta solo l'agente. E' agente colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell'art. 1742 c.c.</p> <p>Comprende: Credito per indennità suppletiva di clientela, mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto, provvigioni, agenti di assicurazione e sub-agenti.</p> <p>Esclude: procacciatori d'affari, mediatori (Trib. Pordenone 16/6/1992), Enasarco per i crediti relativi al versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente, avendo tali crediti una diversa causa giuridica rientrando nei privilegi previsti dagli art. 2753 e 2754 c.c., rimborso spese.</p> <p>Il privilegio viene generalmente escluso agli agenti e rappresentanti che esercitano sotto forma di società di capitali (Corte Costit. 07.01.2000 n. 1, Cassaz. Civ. Sez. 1 14.06.2000 n. 8114 contro Cassaz. Civ. Sez. 1 n. 8171 15.06.2000)</p> <p>Le disposizioni previste per l'agente e il rappresentante si estendono anche all'agente assicurativo e promotore di servizi finanziari.</p> <p>Si precisa infine che sia per il procacciatore d'affari che per il mediatore può trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/98 e pertanto potrebbero godere del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n.2.</p> <p>Si prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c. n° 4). Concorre con l'art. 2751 bis n. 2.</p> <p>Bisogna tener conto dell'operatività della clausola dello star del credere.</p>
7 Mob.	Generale 2751 bis n. 4 c.c.	<p>Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.</p> <p>Nella categoria dei lavoratori diretti si comprendono sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti.</p> <p>Sono inoltre considerati coltivatori diretti i sociadri.</p> <p>Il privilegio si estende ai crediti dell'enfiteuta e dell'usufruttuario che lavorano direttamente il fondo.</p>
	Generale 2751 bis n. 5 c.c.	<p>Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.</p> <p>Sui requisiti dell'impresa artigiana v. Cassazione 17/12/1990 n. 11963.</p> <p>Comprende:</p>

		<p>i crediti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati e della vendita di manufatti da parte dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro.</p> <p>- il privilegio di cui al n.5 dell'art. 2751 bis c.c. viene generalmente riconosciuto alle imprese che possano qualificarsi come artigiani in base ai criteri dettati dalla legge speciale n°443/1985 (Legge quadro sull'artigianato) (Cass. 28/11/1984 n°6186, Cass. 28/9/83 n°5633). L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non assume valore probatorio ai fini dell'accertamento della suddetta qualificazione (Cass. 28/11/1984 n°6186). Occorre invece verificare la sussistenza della natura dell'impresa acquisendo, a cura del creditore, documentazione comprovante il volume d'affari, la quantità di capitale investito ed il numero di dipendenti.</p> <p>E' considerata artigiana l'impresa che abbia come prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi. Il fattore lavoro deve avere prevalenza rispetto al fattore capitale investito (in modo che l'utile prodotto sia attribuibile preliminarmente alla remunerazione del lavoro come mero guadagno).</p> <p>L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente entro prefissati limiti numerici, a seconda del settore di riferimento in cui l'impresa opera. L'impresa infine deve essere svolta dall'imprenditore artigiano che la esercita professionalmente e in qualità di titolare assumendone la piena responsabilità, svolgendo in misura prevalente il lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.</p> <p>Per ciò che riguarda le cooperative di produzione e lavoro, la ratio legislativa consente di ritenere che il privilegio venga riconosciuto solo ai crediti di quelle cooperative nelle quali i servizi prestati ed i prodotti venduti si ricollegano ad una attività lavorativa diretta dei soci.</p> <p>I soggetti giuridici che possono godere del privilegio sono: Snc, Soc. Cooperative, Sas, Srl uninominali (L. 133 del 20.05.1997) e Srl unipersonali (L. 57 del 05.03.2001).</p> <p>Rimangono escluse Sapa e Spa.</p> <p>Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Pertanto ora viene richiesto che la cooperativa sia stata sottoposta alla vigilanza comunque prevista per legge, ovvero l'abbia richiesta.</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito vantato dall'impresa artigiana per il corrispettivo di un contratto di appalto, - credito vantato da consorzio di cooperative, - crediti derivanti da attività di prestazione di servizi commerciali. <p>In merito ai crediti delle Società cooperative di produzione e lavoro la Cassazione Civile Sezione I, con sentenza n°2984 del 7/4/97 ha precisato quanto segue:</p> <p>“I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro</p>
--	--	--

		<p>sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n.5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e pertinenza professionale del lavoro dei soci e per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 d.lg. C.p.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci".</p> <p>Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi ai fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito e che ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci e collegati invece a canoni dimensionali o funzionali, ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e capitale investito. Alla luce di quanto sopra esposto non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis. n. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai consorzi tra cooperative, diversi da quelle agricole (per le quali è intervenuta la deroga espressa del n. 5 bis dell'art. 2751 bis C.C.), in quanto si tratta di organismi che non esercitano la loro attività con il lavoro personale dei soci (che si identificano con delle persone giuridiche) ed i cui crediti risultano solo indirettamente ed eventualmente riferibili all'attività lavorativa dei soci delle cooperative; - alle società consortili composte da cooperative, per le medesime ragioni sopra esposte. <p>Il D.L. n. 5 del 9.2.2012 (decreto semplificazioni) convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, art. 36, ha introdotto all'art. 2751 bis n. 5 c.c., l'inciso "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti" intendendo pertanto di dettare un criterio di uniformità interpretativo del concetto di impresa artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio. Con la novella il legislatore sembra voler chiarire la portata applicativa dell'art. 2751 bis, n. 5 del c.c. nel senso che l'iscrizione allo specifico albo potrebbe attribuire automaticamente il diritto al privilegio generale (interpretazione attualmente non condivisa dal Tribunale di Firenze). Si ricorda che la legge 443/1985, oltre ad istituire l'albo dell'impresе artigiane, contiene la definizione di imprenditore artigiano e d'impresa artigiana.</p> <p>La Cassazione civile con Sentenza del 9 maggio 2013 ha precisato che non spetta il privilegio al credito dell'artigiano per il solo fatto di essere iscritto all'albo; serve la prova dei requisiti ex articolo 2083 cc: il DL 5/2012 non è interpretazione autentica né punta a superare i contrasti di giurisprudenza.</p>
7 Mob.	Generale 2751 bis n. 5 bis c.c.	<p>Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18).</p> <p>Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5-bis c.c., l'indagine deve essere principalmente indirizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento di un'attività agraria, da parte dell'impresa istante.</p> <p>Sono irrilevanti, ai fini dell'esistenza del privilegio, la dimensione quantitativa e la struttura organizzativa dell'impresa, avendo l'art.</p>

		2751 bis n. 5 bis c.c. sostituito al criterio della tutela del lavoro dei soci quello oggettivo derivante dalla natura del credito, in tal modo agevolando indistintamente tutte le cooperative e i consorzi esercenti attività agricole e prescindendo dall'apporto lavorativo dei soci (Cassaz. 29.03.2001 n. 4585).
7 Mob.	Generale 2751 bis n. 5 ter c.c.	Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell'art. 86 co. 4 D.lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. Nel richiedere l'ammissione al passivo e il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c., l'impresa di somministrazione di manodopera che vanta crediti nei confronti di un'impresa utilizzatrice fallita dovrà allegare alla propria istanza la seguente documentazione: 1. contratto di somministrazione di manodopera, stipulato in forma scritta e contenente gli elementi di cui all'art. 21 D.lgs. n. 276/03, che caratterizzano lo specifico rapporto di lavoro richiesto dall'impresa utilizzatrice; 2. estremi dell'autorizzazione alla somministrazione di lavoro rilasciata al somministratore, a norma dell'art. 4 D.lgs. n. 276/03; 3. fatture e ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza del credito.
		PRIVILEGI CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO
8 Mob.	Art. 15 L.46/1982	Crediti per finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese finalizzati a progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.
	D.lsg CPS 01/10/47 n. 1075 Art. 2782 c.c.	crediti da finanziamento alle imprese industriali annotati negli appositi registri previsti dalla legge in data posteriore alla costituzione di privilegi, pigni o ipoteche (sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra).
	Art. 8 D.lgs 31/10/90 n. 347 Art. 2782 c.c.	Imposte ipotecarie.
	Art. 50 RD 1604/31 Art. 2782 c.c.	crediti per finanziamenti concessi dalla BNL o da privati per la costruzione, l'acquisto di battelli ed attrezzi da pesca (non quello del venditore del natante o delle attrezzature) (sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione)
	Art. 44 D.lgs 385/93	crediti per finanziamenti di credito peschereccio , se il privilegio è previsto contrattualmente, destinati all'attività della pesca e

	modificato dal D.lgs 04/08/99 n. 342. Art. 1 L. 135/94	acquacoltura nonché a quella connessa o collaterale. Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l'esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito. Il privilegio può essere esercitato anche contro terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso, dopo la trascrizione sopra indicata.
	Artt. 44-46 D.lgs 385/93 L. 135/94	Crediti per finanziamenti di credito agrario se il privilegio è previsto contrattualmente, destinati all'attività agricola e zootecnica nonché a quella connessa o collaterale (agriturismo, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti). Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l'esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito. Il privilegio può essere esercitato anche contro terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso, dopo la trascrizione sopra indicata.
	Artt. 42-46 D.lgs 385/93	crediti per finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità, requisito che deve risultare da leggi o provvedimenti della pubblica amministrazione. Il privilegio deve risultare da atto scritto contenente l'esatta indicazione dei beni e dei crediti sui quali viene costituito; l'opponibilità ai terzi è subordinata alla trascrizione nel registro di cui all'art. 1524/2c c.c. e la pubblicazione sul FAL. Il privilegio può essere esercitato anche contro i terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto dello stesso dopo la trascrizione sopra indicata.
	L. 28/02/83 n. 53	Imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici (sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione).
	L. 18/12/61 n. 1470	Crediti per finanziamenti I.M.I.
9 Mob.	Generale 2753 c.c.	Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti. - Crediti per contributi assicurativi dovuti in conformità alle leggi di previdenza sociale o a contratti collettivi obbligatori (art. 2114 c.c.), sempre riferiti a rapporti di lavoro subordinato, anche se a carico dei prestatori di lavoro; in particolare contributi a favore: INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale); FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) Fondi integrativi per i lavori delle miniere, cave, torbiere; Fondi integrativi per i dipendenti ricevitorie LL.DD; Fondi integrativi per i dipendenti di aziende private del gas; fondi speciali gestiti dall'INPS per personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, personale addetto alle cessate gestioni delle imposte di consumo (Cass. 9/6/78 n. 2911), dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ENPALS (ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo), INPDAl (istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali), INPG (istituto nazionale previdenza giornalisti italiani "Giovanni Amendola") ENASARCO (cassa artigiani cassa commercianti) sent. 22/1/92 n. 699 Cass. (autisti/commercio) 25/10/89 n. 4373 del 4/12/91 Cass.14/6/90 n. 5818 Cass. (Enasarco)

		<p>INAIL Legge 3/89 del 7/12/89.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crediti per dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti contributivi relativi a rapporti assicurativi che, seppure stipulati nell'interesse della categoria con oggetto di natura previdenziale, non trovino la loro fonte nella legge, ma in convenzioni o in contratti collettivi non obbligatori.
10 Mob.	Speciale 2771 c.c.	Crediti dello Stato per le imposte IRPEF e IRES sui redditi immobiliari. Si precisa che l'art. 2771 c.c. è stato abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 38.
	Speciale	<p>Crediti dello Stato per finanziamenti a cooperative o imprese similari per l'approvvigionamento a favore dei dipendenti statali (R.D.L. 17/5/46 n. 388) (sulle merci).</p> <p>Oggetto: sui frutti degli immobili posti nei comuni ove si eserciti la riscossione tramite ruoli. L'ufficio delle imposte deve rilasciare certificazione attestante le imposte afferenti agli immobili.</p> <p>Temporalità: si fa esclusivo riferimento ai ruoli – per le imposte iscritte in ruoli principali, suppletivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell'anno del fallimento e in quello precedente (esclusi successivi) altra tesi nell'anno di insinuazione e antecedente; - per i ruoli suppletivi se si fa riferimento a imposte antecedenti gli ultimi due anni non può esercitarsi il privilegio per un importo superiore all'imposta degli ultimi due.</p> <p>Pene pecuniarie: NO</p> <p>Soprattasse: NO (Cass. Sezioni unite 5246/93)</p> <p>Mora: NO</p> <p>Interessi: SI</p>
11 Mob.	Speciale 2766 c.c.	<p>Crediti degli Istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio (R.D.L. 29/7/27 n. 1059) e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, assistiti da privilegio legale sui beni dell'impresa finanziata (sui frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; su bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni acquistati con il finanziamento concesso e su crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati).</p> <p>Crediti per anticipazione sui prodotti agricoli volontariamente conferiti all'ammasso (L. 20/11/51 n. 1297) (sul prodotto ammassato e sul ricavato dalla vendita).</p>
12 Mob.	Speciale 2756 c.c.	<p>Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili.</p> <p>I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.</p> <p>Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sul bene, qualora chi ha eseguito le prestazioni o sostenuto le spese sia stato in buona fede.</p> <p>Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme</p>

		<p>stabilite per la vendita del pegno. Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di conservazione necessarie senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata e quelle di miglioramento che servono ad aumentare il valore della cosa comprese quelle di trasformazione.
	Speciale 1891 c.c.	Crediti del contraente di un contratto di assicurazione stipulato per conto altrui per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto (sulle somme dovute dall'assicuratore).
	Speciale	<p>Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle isole erogati dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Credito Industriale Sardo (L. 16/4/54 n. 135).</p> <p>I crediti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'art. 4, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'art. 2 della Legge 29/12/48 n°1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778 n°3 (*) del c.c., sulle scorte di materie prime che si trovano nel patrimonio dell'impresa creditrice senza pregiudizio dei diritti sulle cose stesse.</p> <p>L'estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed iscrizioni previste nel 3°, 4° e 5° comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 1/11/1944 n°367.</p> <p>Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n°4 del c.c.</p> <p>(*) ora divenuto n°4 del medesimo articolo, a seguito dell'art. 12 L. 29/7/75 n°426, stabilito a tutela dei crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall'art. 2756 c.c.</p> <p>L'art. 5 precisa inoltre che il privilegio sulle scorte, dovrà essere annotato e pubblicato con le formalità previste dall'art. 7 del Decreto n° 367 del 1944, ma non può mai pregiudicare i diritti dei terzi sulle cose stesse, ossia i diritti acquistati anteriormente al compimento delle cennate formalità, né i diritti del creditore pignoratorio, non essendo prevista alcuna deroga all'art. 2478 comma 1 c.c. (Cass. 9/10/68 n°3171).</p>
	Speciale	<p>Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane (L. 19/12/56 n. 1524 e L. 14/10/64 n. 1068)</p> <p>Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751 n°4 del c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato.</p> <p>Successivamente la L. 14/10/64 n° 1068 ha stabilito all'art. 8: "In deroga al disposto dell'art. 2762 c.c. i privilegi stabiliti nell'art. 40 della L. 25/7/52 n°949, modificato dall'art. 5 della L. 19/12/56 n°1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.</p>
13 Mob.	Speciale	Crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di

	2757 c.c.	coltivazione e di raccolta dell'annata agricola. Comprende: - i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta vantati dal fornitore o dal prestatore d'opera con una propria organizzazione. Presupposto per l'esercizio del privilegio è la permanenza dei frutti nel fondo o nella sua dipendenza. Oggetto del privilegio sono i frutti dell'annata agricola alla cui produzione, secondo un criterio di causalità efficiente, hanno concorso le opere prestate e le materie somministrate.
	Art.62 DPR 633/72 c. 5	Crediti dello Stato per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal concessionario del bene e dal committente il servizio ai sensi dell'Art. 41 DPR 633/1972 (sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato).
14 Mob.	Speciale 2757 c.c.	Crediti per sementi , materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso. Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756 c.c.
15 Mob.	Speciale 2758 c.c. 1° comma	Crediti dello Stato per tributi indiretti (Imposta di Registro, imposta di bollo, imposta sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli spettacoli, imposte doganali, imposta sulle concessioni governative, imposta sulle successioni e donazioni, canoni di abbonamento alla radiotelevisione, imposte di circolazione degli autoveicoli, imposte di fabbricazione, imposte di consumo sul gas metano). ESCLUSI quelli per Iva, ma compresi quelli per pene pecuniarie dovute dal cessionario del bene e dal committente il servizio (art. 62 Iva. 5° comma). Oggetto: sul bene oggetto del negozio giuridico. Temporalità: prescrizione dell'imposta (5 anni). Pene Pecuniarie: No Soprattassa: No Mora: No Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. CONAI: Al credito per contributi del Conai non può essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'art. 2758, 1° comma. C.c. (Corte di Appello di Firenze 820/2012 e Corte Suprema di Cassazione, sez. 1 civile, 24970/2013)
	Speciale 2758 c.c. 2° comma	Crediti di rivalsa Iva verso il cessionario ed il committente. Si segnala che: al credito di rivalsa dell'Iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale previsto dall'articolo 2758, comma 2, del cc sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, in base all'articolo 160, comma 2, della legge fallimentare. Il creditore privilegiato ha diritto

		all'integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore. Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza 24970 del 6 novembre 2013.
	Speciale 2759 c.c.	Credito dello Stato per IRPEF, IRES, IRAP afferenti il reddito d'impresa degli ultimi due anni sui mobili che servono all'esercizio delle imprese e sulle merci. Oggetto sui mobili che servono all'esercizio dell'impresa e sulle merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore ancorché appartenenti a persona diversa salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di meri affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Temporalità: imposta dagli ulteriori 2 anni (si prescinde dai ruoli). Pene Pecuniarie: No Soprattassa: No (Cass. 6/5/93 n. 5246 in chirografo) Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
	Speciale	Cooperative di consumo (art. 2 L. 29/11/23 n. 2926, che attribuisce tale privilegio sopra le merci e derrate acquistate con finanziamenti a Enti Autonomi di Consumo riconosciuti e a cooperative di consumo e loro consorzi). Detto privilegio segue immediatamente quello di cui all'art. 2758 c.c. Credito alla cooperazione (L. 25/11/62 n. 1679, che attribuisce il privilegio in favore della BNL – sezione autonoma di credito alla cooperazione sui beni mobili acquistati con i relativi finanziamenti). Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.
	Art. 50 R.D. 1604/1931. Art. 2782 c.c.	Crediti per l'esercizio dei magazzini di deposito e vendita di pesce (sulle merci di cui al R.D.L. n. 2926/1923).
16 Mob.	Generale 2754 c.c.	Crediti per contributi a favore degli enti relativi ad altre forme di assicurazione. Sono compresi in privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro i crediti dovuti per la: <ul style="list-style-type: none"> - Cassa Naz. Prev. e Ass. a favore degli Avvocati e Procuratori; - Fondo Prev. Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio; - Cassa Naz. Prev. e Assist. a favore dei Dottori Commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali; - Cassa Nazionale previdenza assistenza per i medici; - Cassa Nazionale previdenza assistenza a favore dei geometri; - Cassa Nazionale previdenza assistenza per gli ingegneri e architetti; - Ente Nazionale previdenza assistenza per le ostetriche; - Ente Nazionale previdenza assistenza per farmacisti; - Ente Nazionale previdenza assistenza per i veterinari; - Fondo previdenziali favore degli spedizionieri doganali; - Fondo previd. Per clero secolare delle confessioni diverse dalla cattolica; - Ente Nazionale previdenza assistenza per i consulenti del lavoro. I crediti per contributi relativi a rapporti di lavoro non subordinati: <ul style="list-style-type: none"> - INPS – gestioni speciali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni,

		<p>artigiani, commercianti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casse professionali per liberi professionisti. <p>Si precisa che il privilegio in questione non compete a quegli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie per legge.</p>
	2753 c.c e 2754 c.c	<p>Crediti per gli accessori dei contributi di cui sopra e per gli accessori relativi ai crediti per i contributi che godono il privilegio di I° grado: limitatamente al 50% del loro ammontare.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti accessori, corrispondenti tutte le somme aggiuntive e supplementari dovute per il ritardato od omesso versamento dei contributi assicurativi, nei limiti del 50% del loro ammontare. - Gli interessi, fino alla dichiarazione di fallimento. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti per le sanzioni amministrative, in quanto esse sono ricomprese nei crediti accessori.
17 Mob.	Speciale 2766 c.c.	Crediti per gli Istituti di crediti agrario di miglioramento (R.D.L. 29/7/27 n. 1509). Abrogato con effetto dall' 01/01/1994 dall'art. 161 del D.lgs 01/09/1993 n. 385.
18 Mob.	Speciale 2768 c.c.	<p>Crediti dipendenti da reato.</p> <p>I crediti dello Stato, per spese processuali penali, conseguenti ad un reato commesso prima della dichiarazione di fallimento dell'imputato e per il quale sia intervenuta sentenza di condanna dopo tale dichiarazione, possono essere insinuati al passivo fallimentare in quanto di natura concorsuale.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768 c.c. sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale. - Presupposto del privilegio è che il sequestro conservativo, che può essere richiesto ai sensi dell'art. 189 C.P. sui beni dell'imputato, sia stato autorizzato ed eseguito in epoca antecedente al fallimento. - Vi rientrano (secondo l'ordine statuito dall'art. 191 C.P.): - le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità, - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato (l'azione della parte offesa per ottenere il pagamento, deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui, la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile. - le spese e gli onorari del difensore del condannato. - le spese del procedimento penale. - le spese per il mantenimento del condannato negli istituti di pena - le spese pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.
	2810 c.c.	<p>Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (R.D.L. 15/3/27 n. 436). Sono successivi ai precedenti.</p> <p>Il titolo che dà luogo al privilegio deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge del registro.</p> <p>Il privilegio, sia legale che convenzionale, deve essere iscritto nel pubblico registro automobilistico e nasce solo dopo l'iscrizione.</p>

		Tale privilegio dura per un tempo non superiore a cinque anni dell'iscrizione decorso il quale viene meno. L'iscrizione del privilegio non può essere richiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi ha dato luogo.
19 Mob.	2767 c.c.	Crediti per risarcimento danni contro l'assicurato. Comprende: - il credito del danneggiato derivante da responsabilità civile si esercita sull'indennità dovuta dall'assicuratore. - Il privilegio in questione risulta aver perso gran parte della sua importanza con l'entrata in vigore della L. 24 dicembre 1969 n° 990 sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., che prevede che il danneggiato per sinistro provocato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore. Nell'ambito della casistica prevista dalla Legge 990/1969 il privilegio in questione non potrà operare.
	Art. 236 Disp. Att. C.C.	Crediti ai quali leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio.
20 Mob.	Speciale 2760 c.c.	Crediti dell'albergatore. I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazione verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo. Comprende: La dottrina ritiene che in tale privilegio si debbano comprendere anche i crediti per prestazioni accessorie a quelle alberghiere, cioè quella tipologia di servizi che sono a completamento di quelli propriamente alberghieri. E' importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell'albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell'albergo. Esclude: Il privilegio dell'albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell'art. 2954 c.c. (salvo stipula di un contratto di deposito).
21 Mob.	Speciale 2761 c.c.	Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestrato hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo

		<p>comma dell'art. 2756. Comprende: VETTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto di cose per via terrestre e acqua interna, - trasporto c.d. "bagaglio appresso", - il corrispettivo, le spese anticipate per riparazione delle cose trasportate, quelle per penalità per false o irregolari dichiarazioni, le spese d'imposta (doganali, Iva e bollo), - crediti precedenti dell'ultimo vettore nel caso di trasporto cumulativo. <p>MANDATARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel concetto di mandatario rientrano anche il commissionario, lo spedizioniere, la banca incaricata da una s.p.a. di collocare sul mercato il pacchetto obbligazionario (il privilegio in tal caso è sulle obbligazioni vendute ancora in possesso della banca), il distributore cinematografico sulle somme anticipate. <p>I suoi crediti (compenso, anticipazioni e interessi legali, risarcimento danni subiti) hanno privilegio sulle cose del mandante che lo stesso detiene per l'esecuzione del mandato.</p> <p>DEPOSITARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche per deposito di oggetti in custodia, - albergatori per le cose che i clienti hanno consegnato in custodia (art. 1783 c.c.), - prestatore d'opera al quale sia stato consegnato il bene per essere riparato. <p>Esclude:</p> <p>VETTORE</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto marittimo e aeronautico, regolato rispettivamente dagli art. 548 a 564 e 1022 a 1026 cod. nav., - trasporto di persone, - crediti per assegni di valore eventualmente gravanti sulle cose trasportate. <p>MANDATARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenti, mediatori, lavoratori subordinati ancorché muniti di procura (che peraltro possono comunque invocare il privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c.), - institori, prestatori d'opera intellettuale, amministratori, sindaci di società di capitali (implicando tali figure rapporti di subordinazione o di collaborazione e di prestazione d'opera autonoma, che nulla hanno a che vedere con il mandato). <p>DEPOSITARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti relativi ai c.d. depositi cauzionali che hanno natura di pegno irregolari, quelli relativi ai depositi bancari e ai depositi irregolari per i quali è concessa al depositario la facoltà di servirsi del denaro o delle cose fungibili consegnategli, - il custode in dipendenza di un contratto di compravendita. <p>SEQUESTRATARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti nell'ipotesi di sequestro giudiziario o conservativo ex art. 670 e 671 c.p.c. (poiché la norma parla solo di sequestro convenzionale). <p>Il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore (Cassazione civile sez. I, 24 marzo 1998, n°3108).</p>
--	--	---

22 Mob.	Speciale 2762 c.c.	<p>Crediti del venditore di macchine, per il prezzo non pagato, indicati nell'art. 2762 c.c. con atto di vendita trascritto, per un triennio (su macchina).</p> <p>Il privilegio permane sia che la macchina, dopo la vendita, venga assoggettata a rapporto pertinenziale, sia che venga incorporata o congiunta all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo. Ai sensi dell'art. 5 L. 28/11/1965 n°1329 (Legge Sabatini) il creditore può far separare le macchine dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.</p> <p>Identico privilegio spetta alle banche per le anticipazioni sul prezzo di acquisto (L. 28/11/65 n. 1329).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti derivanti da contratti aventi per oggetto la vendita di macchine intese nel loro significato più generico stipulati in forma scritta e trascritti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione sono collocate. - per il riconoscimento del privilegio del credito della banca, occorre che il contratto di anticipazione bancaria venga integrato con il contratto di compravendita di macchinari, in quanto concorre all'individuazione dello scopo, dell'ammontare e della scadenza dell'anticipazione (Cass. 29/11/1978 n°5636). <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni mobili iscritti in pubblici registri e suscettibili di ipoteca ex art. 2810 c.c. <p>L'efficacia del privilegio è condizionata alla sussistenza del possesso della macchina da parte del compratore nell'ambito della circoscrizione del tribunale del luogo dove era collocata la stessa al momento della trascrizione.</p>
	Speciale 236 c.c. Disp.Trans	Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratorio.
23 Mob.	Speciale 2763 c.c.	<p>Crediti per canoni enfiteutici, indicati nell'art. 2763 c.c.</p> <p>I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frutti dell'anno in corso e quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo e ancorché il fondo sia stato concesso dall'enfiteuta in subenfiteusi. - Tutti i prodotti naturali del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 820 comma 1 c.c. <p>Non solo i frutti effettivamente separati dal suolo, ma anche quelli che, essendo pendenti, siano destinati ad essere raccolti nell'anno in cui il concedente esercita il privilegio.</p> <p>Il privilegio sussiste anche quando i frutti sono stati trasformati secondo i normali usi agricoli.</p>
24 Mob.	Speciale 2764 c.c. e 2765 c.c.	<p>Crediti del locatore di immobili e crediti derivanti dai contratti di mezzadria e colonia.</p> <p>Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.</p> <p>Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente</p>

	<p>e dei successivi, se la locazione ha data certa e in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.</p> <p>Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.</p> <p>Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore.</p> <p>Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo. Tale privilegio ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.</p> <p>Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro stabilito nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa.</p> <p>Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Credito delle cooperative edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n. 1165). - Il privilegio assiste i crediti della Cassa Depositi e - - Prestiti dell'Amministrazione delle FF.SS. nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle mutuarie Cooperative Edilizie. - Cauzione per l'emissione di assegni circolari (art. 82 R.D. 21/12/33 n. 1736). - Credito ai dipendenti dello Stato, tramite l'E.N.P.A.S. (D.P.R. 5/1/50 n. 180). <p>L'oggetto del privilegio varia a seconda che trattasi di pigioni di fondi urbani o di fitti di fondi rustici. Nel primo caso grava sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile e nel secondo caso sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo.</p> <p>Nel primo caso occorre distinguere se trattasi di immobile locato a</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso domestico: vi rientrano la mobilia, le stoviglie, la tappezzeria. Restano escluse le cose impignorabili ai sensi degli art. 514 e 515 c.p.c.; - uso industriale: vi rientrano gli impianti asportabili, i macchinari, gli utensili da lavoro, le scorte di materie prime ed i manufatti. Restano esclusi i prodotti in corso di lavorazione e le cose introdotte per la riparazione. - Uso commerciale: vi rientrano le merci e le apparecchiature di ogni genere (ad. Es. registratori di cassa, macchine calcolatrici, scaffalature, banconi, sedie, ecc) sempre che si trovino nell'immobile al momento in cui si fa valere il privilegio stesso. <p>Il privilegio non può sussistere ove si tratti di immobile locato avente quale specifica destinazione la custodia, la riparazione o il deposito di cose appartenenti a terzi (autorimesse, magazzino generale).</p>
--	---

		PRIVILEGI SPECIALI PER I QUALI NON RISULTA IL GRADO DI PREFERENZA
	Art. 2783 C.C.	Crediti dipendenti dall'emissione di assegni circolari da parte di istituti autorizzati (sulla cauzione prestata). Prestiti concessi a dipendenti statali (sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili o incedibili da leggi speciali).
25 Mob.	Generale 2751 c.c.	Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti. Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> - le spese funebri necessarie secondo gli usi, - le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore, - le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, - i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge. Comprende: <ul style="list-style-type: none"> - spese vestiario, cassa mortuaria, trasporto luogo di sepoltura, riti religiosi e civili, loculo cimitero, cremazione, rintraccio cadavere, apposizione lapide (FUNEBRI), - spese di convalescenza (INFERMITA'), - forniture di vitto, alloggio e vestiario, anche se fatte da conviventi non legati al debitore da vincoli di parentela (ALIMENTI). Esclude: <ul style="list-style-type: none"> - permanenza in luoghi di soggiorno o località climatiche, spese per il parto (INFERMITA'). In caso di eredità accettata con beneficio d'inventario il privilegio opera solo sui beni del defunto. Vi sono tesi contrastanti in dottrina nel caso di accettazione dell'eredità puramente e semplicemente con conseguente fusione dei patrimoni, sorgendo allora il quesito se gli eredi siano tenuti o meno a subire il privilegio anche sui mobili propri. Vi sono opinioni contrastanti in dottrina se vi rientrano solo le spese della malattia che ha portato alla morte o quelle di tutte le malattie degli ultimi sei mesi anche se non letali.
26 Mob.	Generale 2752 c.c. 1° c.	Crediti dello Stato per i tributi diretti afferenti i redditi diversi da quelli immobiliari. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore <u>per imposte e sanzioni</u> i crediti dello Stato per IRPEF – IRES – IRAP; il D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 37, ha previsto altresì che la suddetta disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Il Giudice Delegato del Tribunale di Firenze ha rilevato che, a seguito delle citate modifiche normative, il privilegio, che prima assisteva solo le imposte dovute per l'anno in corso al tempo del fallimento e per l'anno antecedente, è stato esteso anche all'IRES e alle sanzioni, senza limiti temporali e con applicazione retroattiva. Il GD ha quindi sollevato la questione di

		<p>legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione in relazione all'art. 6 della CEDU (Corte Europea e Diritti dell'Uomo).</p> <p>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 170/2013 dell'1 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo e comma 40, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 nei sensi di cui in motivazione, accogliendo quindi quanto indicato dal Giudice Delegato.</p> <p>Con sentenza 10/1 del 4.2.2008 il Tribunale di Milano sez. Fallimentare ha riconosciuto il privilegio al credito IRAP anche prima del d.l. 159/07 con il quale (art. 39) è stata riconosciuta all'IRAP la medesima prelazione prevista per i crediti dello Stato per imposte sui redditi. Tale interpretazione è stata confermata dalla Cassazione, ordinanza 18756 del 13 settembre 2011, che ha stabilito che spetta al credito Irap la prelazione rispetto ad altri crediti anche prima della modifica dell'articolo 2752 perché la norma va interpretata estensivamente.</p> <p>Oggetto: generale. Sanzioni: Si Interessi: Si fino alla data alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Crediti per canone RAI (L. 21/2/38 n. 246). Unica imposta indiretta a fruire di un privilegio generale, oltre a quello speciale (collocato al grado VII).</p>
27 Mob.	Generale 2752 c.c. 2° comma	<p>Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA.</p> <p>In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969 (Cassazione n. 23808 del 18/09/2008)</p> <p>Oggetto: generale. Temporalità: prescrizione dell'imposta. Pene Pecuniarie: Si Sovrattasse: Si Interessi: Si fino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13458 del 13 giugno 2014, ha ribadito che in tema di ammissione al passivo fallimentare del credito IVA, la misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749, com. 2 c.c. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli art. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignorati e ipotecari, non già al saggio di interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.</p>
28 Mob.	Generale 2752 c.c. 3° comma	<p>Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Comprende : TARSU, TOSAP, pubblicità ed affissioni contributi tributari per acqua e contributi per costruzione di gallerie.</p>

	<p>SONO ESCLUSI tutti gli altri tributi locali o crediti comunali (ICIAP ecc.)</p> <p>COSAP: ad oggi la prassi tende a non riconoscere il privilegio.</p> <p>TIA: con sentenze della Cassazione n. 5299 del 29/01/2009 e n. 2320 del 17.2.2012 è riconosciuto il privilegio.</p> <p>ICI: la questione oggi verte sull'ICI: privilegio sì – privilegio no.</p> <p>Una parte della giurisprudenza nega il privilegio perché ritiene che il riferimento alla finanza locale è circoscritto a quei tributi indicati nel testo unico R.D. n. 1175/1931 e soltanto a questi; altra parte della giurisprudenza sostiene che il riferimento alla finanza locale di cui all'art. 2752 ultimo comma sia in senso lato e quindi non solo ai tributi di cui al T.U. del 1931.</p> <p>Per interpretazione estensiva si ritiene che l'ICI sia assistita dal privilegio, in quanto facente parte dei tributi previsti dalla Finanza Locale odierna.</p> <p>Ciò nonostante l'ICI viene normalmente ammessa in privilegio. (Trib. Milano sent. 10786 del 02.10.2000, Corte d'Appello Milano 18.03.2003, Trib. Milano sent. 5611 del 05.05.2004).</p> <p>CONAI: Al credito per contributi del Conai non può essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'art. 2758, 1° comma. C.c. (Corte di Appello di Firenze 820/2012 e Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, 24970/2013)</p> <p>Per quanto riguarda interessi e sanzioni possono essere prospettate due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la prima, assumendo che l'equiparazione con i tributi erariali sia piena, si può quindi asserire che valgono le medesime norme valevoli per quelli; - con la seconda, confermata dalla cassazione 16.10.2012, che si rifà al concetto che “ciò che il Legislatore non ha detto ha escluso”, non ritrovando nel 3° comma dell'art. 2752 il richiamo esplicito alle pene pecuniarie e soprattasse presente nel 2° comma, si deve concludere che per queste non spetta il privilegio. <p>Si precisa infine che il comma 13 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 (cosiddetto Salva Italia) convertito in legge 214 del 2011, dispone che ai fini del terzo comma dell'art. 2752 c.c. il riferimento alla legge per la finanza locale, si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. Ciò significa che tutti i tributi locali hanno natura privilegiata nell'ambito delle procedure concorsuali.</p> <p>Sovrattasse: No</p> <p>Sanzioni: No</p> <p>La Corte di Cassazione, sez. I, 17/2/2012 n. 2320 ha deciso che la T.I.A. ha natura tributaria ed il relativo credito deve essere ammesso al fallimento tra quelli privilegiati.</p> <p>La Cassazione, con sentenza dell'8 marzo 2012 n. 3756, ha confermato definitivamente l'illegittimità dell'IVA sulla TIA.</p> <p>La Cassazione, con sentenza del 16.10.2012 ha deciso che le sanzioni sulla TIA non possono essere ammesse al fallimento con privilegio</p>
--	---

PRIVILEGI SUI BENI IMMOBILI

Gradi di privilegio	Natura Articolo	Descrizione - Giurisprudenza e Osservazioni
1 Immob.	Speciale 2770 c.c.	<p>- Spese di giustizia per atti conservativi e di espropriazione nell'interesse comune dei creditori.</p> <p>Spese del creditore procedente. Spese della procedura. - Credito del custode antecedente alla procedura. Spese per l'amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati. Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.). Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.)</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di giustizia relative al procedimento esecutivo in cui il credito è fatto valere (vanno in prededuzione), - le spese di giustizia incontrate dal creditore per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale (in base a decreto ingiuntivo) (Cas. 10/11/61 n°2625) - le spese di giustizia incontrate per sequestro giudiziario perché non sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio (Cass. 24/10/68 n°3461) - tra le spese di giustizia fatte dal creditore sequestrante nell'interesse comune di tutti i creditori che concorrono all'esecuzione e per le quali, a norma dell'art. 2770 c.c., sussiste il privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, non possono ritenersi comprese quelle del giudizio di merito, abbinato a quello di convalida del sequestro, trattandosi di spese attinenti all'interesse esclusivo del sequestrante (Cass. 3194/1959), - le spese per opere eseguite a richiesta del custode nel caso di sequestro giudiziario (Cass. 20/10/68 n°3461). <p>Ai sensi del primo comma dell'art. 2777 c.c. i crediti per spese di giustizia enunciati nell'art. 2770 c.c. sono collocati con preferenza su ogni altro credito anche ipotecario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Credito dell'acquirente di un immobile per le spese sostenute per la dichiarazione di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche.
2 Immob.	Speciale 2777 c.c. ult. com.	<p>Privilegi che le Leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito.</p> <p>Crediti da operazioni di finanziamento alle industrie (D.L. n° 367/1944).</p> <p>Crediti dell'amministrazione militare per anticipazioni sull'indennità di espropriazione in corso di occupazione ed urgenza.</p>
3 Immob.	Speciale 2771 c.c.	<p>Crediti dello Stato per le imposte IRPEF e IRES sui redditi immobiliari. Si precisa che l'art. 2771 c.c. è stato abrogato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, art. 23, comma 38.</p>
4 Immob.	Speciale 2775 c.c.	<p>Crediti per i contributi per opere di bonifica e di miglioramento.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti per contributi imposti ai proprietari per far fronte alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di

		<p>bonifica e di miglioramento fondiario. Per le opere di bonifica il privilegio compete sui fondi compresi nel perimetro del comprensorio (art. 860 c.c.), mentre per le opere di miglioramento sui fondi di proprietà di consorziati compresi nell'ambito territoriale del consorzio.</p> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si riscontrano opinioni divergenti in ordine al limite temporale del privilegio in questione. Alcuni ritengono che è limitato ai contributi dovuti per l'anno in corso e per l'antecedente (Cass. 27/5/40 n°1610); parte della dottrina è dell'avviso che il privilegio de quo non sia soggetto ad alcun limite temporale, salva la prescrizione del credito.
5 Immob.	Speciale 2774 c.c.	<p>Crediti dello Stato per concessioni di acque (R.D. 11/12/33 n° 1775, che regola la materia delle acque pubbliche ed al quale l'art. 2774 cod. civ. fa riferimento allorché parla di Leggi speciali).</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grava sugli impianti relativi alla concessione indicati agli artt. 25, 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1175 (T.U. acque pubbliche), - i crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o acque derivate dei canoni demaniali ovvero per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli altri crediti in materia di acque pubbliche che riguardano enti o persone diverse dallo Stato.
6 Immob.	Speciale 2772 c.c. 1, 2 e 3 c.	<p>Crediti dello Stato per tributi indiretti (sopra gli immobili ai quali si riferiscono).</p> <p>Crediti dello Stato per pene pecuniarie e le soprattasse dovute dal cessionario e dal committente.</p> <p>Crediti di rivalsa per I.V.A. per cessione immobili.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imposta di registro: non oltre cinque anni dalla data di registrazione dell'atto (Cass. 15/2/1622 n°1622), tale termine è considerato di decadenza (Cass. 27/4/84 n°2644) e pertanto non subisce interruzioni o sospensioni, - l'imposta di successione e donazione: prevale sui diritti del legatario, ma non prevale sui crediti separatisti nonché su quelli vantati da creditori ipotecari che abbiano scritto ipoteca entro 3 mesi dall'apertura della successione (Cass. 14/12/71 n°3637), - imposta di bollo, - Iva e relative soprattasse e pene pecuniarie, - imposta ipotecaria. <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imposta di registro su atti di fusione di società (Cass. 28/11/89 n°5171), - imposta di registro su contratto di appalto per la costruzione dell'immobile, - imposta di successione: esclude i diritti, - gli interessi su tutti i tributi indiretti, - soprattasse, pene pecuniarie e mora (tranne per l'Iva)(Cass. 30/3/92 n°3878, Cass. 25/10/90 n°10360; vd. Articolo 62 comma 3 DPR 633/72). <p>Trattandosi di privilegio speciale, tale privilegio immobiliare grava esclusivamente sull'immobile per cui è dovuta l'imposta e non su altri</p>

		beni del contribuente.
7 Immob.	Speciale 2772 c.c. 1 comma	Crediti dello Stato per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). ABOLITA E SOSTITUITA DALL'ICI Comprende: - crediti per Invim sull'immobile trasferito. Il privilegio si estingue con il decorso di 5 anni dal trasferimento. Esclude: - soprattasse e pene pecuniarie.
8 Immob.	Speciale 2783 c.c.	Crediti assistiti da privilegio sui beni immobili per i quali la Legge non dispone il grado di preferenza. Dopo i creditori precedenti.
9 Immob.	Speciale 2808 c.c. e segg.	Crediti garantiti da ipoteca (2748/2 c.) Secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Ne sono escluse le ipoteche non consolidate alla data del fallimento. Le ipoteche giudiziarie si consolidano in sei mesi. Il privilegio del promissario acquirente di cui all'art. 2775 bis c.c., salvo che si tratti di ipoteca relativa a mutui a lui erogati per l'acquisto del bene immobile. O a favore dei creditori garantiti ai sensi dell'art. 2825 bis c.c., prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente o posteriormente sugli immobili oggetto del preliminare. Trib. Genova 18.01.2001. La garanzia ipotecaria si estende anche al canone di affitto di azienda, in proporzione al valore dell'immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21/12/88). <i>Interessi: Si</i>
10 Immob.	Speciale 2780 c.c.	Crediti del promissario acquirente (di cui all'art. 2775 bis c.c.) derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti preliminari redatti in forma scritta, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna di pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti ai sensi dell'art. 2825 – bis c.c. In caso di fallimento del costruttore, il credito della banca, garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza, rispetto al credito del promissario acquirente alla restituzione degli acconti versati, anche se questi abbia trascritto il preliminare nei Registri immobiliari e quindi vanta un credito dotato di privilegio immobiliare; il promissario acquirente partecipa quindi alla distribuzione dell'attivo fallimentare solo se vi è capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari. (Cassazione sentenza n. 21045 del 01/10/2009).
11 Immob.	Generale 2776, c. 1, e 2751 c.c.	T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso. N.B.: le ultime 3 mensilità sono escluse
12 Immob.	Generale	Crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti.

	2776, c. 2, e 2751 c.c.	
	Generale 2776, c. 2, e 2751 bis c.c.	Crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti. Crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione. Crediti dell'agente per l'ultimo anno. Crediti del coltivatore diretto. Crediti dell'impresa artigiana . Crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
	Generale 2776, c. 2, e 2753 c.c.	Crediti per contributi obbligatori di invalidità e vecchiaia.
13 Immob.	Generale 2776, c. 3, e 2752 c.c. 1 e 3 comma	Hanno privilegio i crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, I.V.A. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969 (Cassazione n. 23808 del 18/09/2008). Il D.L. 6.7.2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.